

ART. 4

Il/la contraente è tenuto/a a produrre, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, pena risoluzione del contratto, la documentazione di rito in regola con le vigenti disposizioni, come da allegato elenco. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità e l'eventuale opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

ART. 5

In caso di assunzione di durata superiore a tre mesi il dipendente di cui al presente contratto individuale è soggetto a periodo di prova di 30 giorni (ai sensi dell'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), da prestarsi una sola volta nello stesso anno scolastico per la medesima figura professionale, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 6

Il/la dipendente è assegnato/a a svolgere la propria attività lavorativa presso la seguente istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, Via S. Pietro, 4 PERGINE VALSUGANA (TN).

ART. 7

Le ferie calcolate su base annua pari a 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate, e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono fruite, di regola, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.

ART. 8

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Trovano inoltre applicazione, le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 44 e 45, commi 1,2,3,5,6, e articolo 46 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il dipendente è tenuto al rispetto del codice disciplinare e del codice di comportamento vigenti pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.ite sul sito dell'Istituzione scolastica.

ART. 9

In caso di gravidanza o puerperio, si applica l'art. 37, comma 12 del contratto. Sono fatte salve ulteriori disposizioni del nuovo testo unico e successive modifiche ed integrazioni, qualora si presenti il caso di un solo genitore e nel caso di fruizione dell'aspettativa da parte dell'altro genitore.

ART. 10

Il/la dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto. Fuori dal periodo di prova (art.27, comma 10, CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), il recesso va presentato per iscritto almeno 20 giorni prima della cessazione dall'attività lavorativa (10 giorni per i contratti inferiori a tre mesi o con orario pari alla metà di quello previsto per il tempo pieno); lo stesso è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza è dovuta un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per n° 3 giornate. Fino al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso non opera il preavviso in caso d'accettazione di altro incarico alle condizioni previste dal punto 2 - lett.g - paragrafo II - supplenze temporanee della delibera n° 1089 di data 3 agosto 2020, come modificata con deliberazione n. 1190 di data 7 agosto 2020.


ART. 11

Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare: la mancata presentazione della documentazione di rito nei tempi prescritti; la mancata assunzione in servizio nel giorno indicato, salvo i casi di impedimento previsti dalle vigenti disposizioni di legge; l'abbandono del servizio prima della naturale scadenza; l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; la non corretta individuazione del dipendente in base alla graduatoria di riferimento; la produzione di false dichiarazioni interdittive; la risoluzione automatica, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto, la giusta causa.

Il/la contraente si impegna al rispetto del codice di comportamento vigente.

Letto e sottoscritto per conferma.


IL/LA CONTRAENTE
MAURO DIELI



- AI/Alla Sig./Sig.ra MAURO DIELI
- Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico (1 copia)
- All'Albo (per estratto) - Sede (esposto in data ___/___/___)
- Al fascicolo personale



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELINA MASSIMO





ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE

PERGINE VALSUGANA (TN), Via S. Pietro, 4, tel: 0461-511397 0461-511062, fax: 0461-531743,
SEGR.CURIE.PERGINE@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT, <http://www.vivoscuola.it/us/curiepergine>, 96013880222

Prot. n. 2397/4.1/es

PERGINE VALSUGANA, 03.03.2021

CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA.

Tra i Signori:

ELINA MASSIMO Dirigente scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, il quale interviene ed agisce per conto della Provincia Autonoma di Trento;

e il/la Sig./ra MAURO DIELI nato/a a PRIZZI il 15.06.1970 residente in VIA ROMA, 4 90038 PRIZZI (PA) Codice fiscale: DLIMRA70H15H070R

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1089 di data 3 agosto 2020, come modificata con deliberazione n. 1190 di data 7 agosto 2020 è stata autorizzata, per il tramite dei singoli dirigenti scolastici, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato del personale non docente, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni, per il personale non docente (A.T.A.), delle istituzioni scolastiche e formative della P.A.T.;

che con la medesima deliberazione sono state stabilite le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare per quanto riguarda l'escussione delle pertinenti graduatorie;

visto il vigente CCPL del personale ATA e Assistente educatore;

visto il fabbisogno organico del personale A.T.A. relativo all'anno scolastico 2020/2021;

che risulta disponibile un posto di personale COADIUT. AMM.VO SCOLASTICO con orario di 18 settimanali causa posto vacante;

vista la pertinente graduatoria di istituto, o in caso di mancato reperimento di aspirante disponibile, le eventuali domande di richiedenti fuori graduatoria, come stabilito dal punto b), paragrafo II 'Supplenze temporanee', dell'Allegato alla deliberazione n° 1089 di data 3 agosto 2020, come modificata con deliberazione n. 1190 di data 7 agosto 2020;

si stipula il seguente contratto di lavoro

ART. 1

Il/la signor/a MAURO DIELI viene assunto/a alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, con rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 03.03.2021 e fino al 30.06.2021.

Alla scadenza, il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze di servizio e con il consenso delle parti, può essere prorogato, e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.

ART. 2

Al/alla suddetto/a contraente sono assegnate le mansioni riconducibili alla figura professionale di COADIUT. AMM.VO SCOLASTICO categoria "B", posizione retributiva "1", nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 18 ore settimanali, distribuite su n. 3 giorni, (giorno libero il martedì, giovedì, sabato) fatto salvo l'eventuale lavoro straordinario o supplementare disciplinato dagli articoli 26 e 36 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetto ad iscrizione I.N.A.I.L. : 0722

ART. 3

La retribuzione spettante, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio, è quella corrispondente alla prima posizione retributiva (ai sensi del vigente CCPL relativo al personale ATA e dall'art. 14 del Nuovo Ordinamento Professionale spetta la seconda posizione retributiva al personale che al 19/03/2001 abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, diversamente spetta la prima posizione retributiva) come determinato nel prospetto riportato nella relativa auto-dichiarazione, ed è integrata da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese. In relazione all'orario settimanale di lavoro convenuto, la retribuzione spetta nella misura di 18/36 (intera ovvero ridotta percentualmente in proporzione all'orario ridotto di lavoro convenuto).